

TITOLO PRIMO.

Della Franchigia e del Contrassegno.

Art. I. La *Franchigia* è l'esenzione dal pagamento della Tassa delle lettere e pieghi, che l'esente riceve indistintamente.

2. Il *Contrassegno* è l'esenzione che comunica chi gode del contrassegno a quelli che ricevono le lettere contrassegnate.

3. Godono della franchigia illimitata
I Ministri ,

I Segretario di Stato.

4. Godono della franchigia limitata alle lettere nascenti nel Regno

I Presidenti dei Collegj Elettorali, e del Corpo Legislativo, durante la loro seduta ,

I Direttori generali incaricati delle seguenti amministrazioni,

Dell' Istruzione pubblica,
Delle Acque, Ponti, Strade ec.

Della Polizia,
Delle Dogane,

Del Censo,
Dell' Ufficio di liquidazione del De-

bito pubblico,
Del Monte Napoleone,

Del Lotto,
Della Zecca,

Del Demanio, e Diritti riuniti,